

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 5139 del 23/04/2012, DEL Settore Veterinario Regionale, con cui si comunica che il territorio del Comune di Atripalda è stato inserito nella “**Zona di Protezione per la malattia vescicolare dei suini**”, a seguito dell’insorgenza di un focolaio di malattia nel Comune di Montoro Superiore;

RITENUTA l’urgenza di adottare misure di profilassi, in conformità alle disposizioni vigenti, per impedire la diffusione della patologia;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954;

VISTA la legge 23.12.1978, n° 833 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 17/05/1996, n. 362, che attua le direttive CEE 92/119;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 02/12/1954;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 06/02/1997;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 17/09/1998;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 05/08/1999;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2008;

VISTA la decisione CE 779/2005;

VISTO il T.U.E.L in D. Lgs n° 267/2000;

RITENUTO di adottare tale provvedimento per evitare la progressione della malattia e per la tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. L’intero territorio del Comune di Atripalda è dichiarato, fino a nuove disposizioni, “**ZONA DI SORVEGLIANZA**” per l’accertata presenza focolaio di M.S.V. in territorio di Montoro Superiore;
2. di adottare, per i motivi di cui in premessa, i seguenti provvedimenti previsti dall’art. 11 del D.P.R. n° 362/1996:
 - a. censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili alla predetta patologia;
 - b. divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;
 - c. divieto di transito, salvo deroga concessa dall’Autorità competente, nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di carico e scarico;
 - d. trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all’autorizzazione dell’Autorità competente con apposizione di tabelle ben visibili recanti la dicitura “**ZONA DI SORVEGLIANZA PER MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**” ai confini della zona di sorveglianza e sulle vie di accesso ai luoghi di predetta zona;
 - e. mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all’interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia, dopo l’individuazione dell’ultimo focolaio; successivamente gli animali possono essere allontanati dalla zona predetta, per essere trasportati sotto controllo ufficiale direttamente a un macello designato dall’Autorità competente per una macellazione di necessità o di urgenza; lo spostamento può essere autorizzato soltanto quando un esame effettuato dal Veterinario Ufficiale su tutti gli animali dell’azienda, appartenenti alla specie sensibile, abbia permesso di escludere la presenza di animali infetti; il Veterinario Ufficiale è preavvertito dell’invio degli animali;
 - f. divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda nella zona di sorveglianza qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei

- suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
- g. il trasporto dei suini della zona di sorveglianza può essere autorizzato, in provenienza dalla singola azienda, purché:
- tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
 - sia stato effettuato 48 ore prima del trasporto un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;
 - un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della MVS, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto; tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione, designato dall'Autorità competente;
 - ciascun suino sia stato individualmente identificato con marchio auricolare o con altro mezzo autorizzato;
 - i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
 - i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali o di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza, non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati sotto vigilanza del Servizio del Distretto Veterinario;
 - i Sigg. Medici Veterinari liberi professionisti, che esercitano la loro attività professionale nell'ambito del territorio comunale, sono invitati ai sensi del R.D. 27/07/1934, n. 1265, e del D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, a segnalare alla locale Unità Operativa Veterinaria dell'ASL AV- Distretto di Montoro Superiore- qualsiasi episodio sospetto riferibile alla malattia vescicolare dei suini o ad altra malattia infettiva denunciabile.

Le misure previste dalla presente ordinanza sono mantenute per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione della malattia e fino a revoca dei provvedimenti adottati dagli Organi Superiori.

I servizi Veterinari dell'A.S.L. e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

MANDA

La presente a :

- A. A.S.L. AV – Distretto di Atripalda U.O.V.;
- B. A.S.L. AV – Distretto di Atripalda U.O.P.C.;
- C. Comando Stazione CC di Atripalda;
- D. Comando di Polizia Municipale di Atripalda.

Atripalda li 30.04.2012

IL SINDACO
Dott. Aldo Laurenzano